


**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

oooooooooooooooooooooooooooo

provincia di Agrigento

**COMUNE DI CATTOLICA
ERACLEA**



11 MESSO C. L. E.

DIVENUTO ESECUTIVO IL 9-1-95

E' STATO PUBBLICATO DAL 24-12-94 ALL'8-1-95

IL PRESENTE REGOLAMENTO

C.C. N° 86

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

- art.1 Oggetto del regolamento
- art.2 Gestione del servizio
- art.3 Funzionario responsabile
- art.4 Oggetto della tassa
- art.5 Soggetti attivi e passivi

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- art.6 Domanda di concessione
- art.7 Rimborso di spese
- art.8 Deposito cauzionale
- art.9 Autorizzazione
- art.10 Disciplinare
- art.11 Autorizzazioni di altri uffici comunali o altri enti
- Dritti di terzi

- art.12 Mestieri girovaghi ecc.
- art.13 Occupazioni di urgenza
- art.14 Rinnovo della concessione
- art.15 Revoca della concessione
- art.16 Decadenza della concessione
- art.17 Sospensione della concessione
- art.18 Obblighi del concessionario
- art.19 Norme per la esecuzione dei lavori
- art.20 Occupazioni abusive
- art.21 Classificazione del Comune
- art.22 Suddivisione del territorio
- art.23 Durata dell'occupazione
- art.24 Criterio di applicazione della tassa
- art.25 Misura dello spazio occupato
- art.26 Passi carrabili - accessi
- art.27 Costruzione Gallerie sotterranee
- art.28 Distributori di Carburanti
- art.29 Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento
- art.30 Occupazione sotto e soprassuolo casi particolari

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTI DELLA TASSA

art.31 Denucia e versamento della tassa
art.32 Accertamenti,rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE - MAGGIORAZIONI RIDUZIONI - ESENZIONI

art.33 Tariffe
art.34 Maggiorazioni della tassa
art.35 Riduzione della tassa permanente
art.36 Riduzione della tassa temporanea
art.37 Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

art.38 Contenzioso
art.39 Sanzioni
art.40 Rinvio ad altre disposizioni
art.41 Pubblicità del regolamento
art.42 Variazioni del regolamento
art.43 Entrata in vigore

NORME GENERALI

CAPO I

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione

FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 3

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, il consiglio comunale dovrà determinare la scelta con apposita deliberazione. Con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 2

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1, del detto D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del Comune spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE
OCCUPAZIONI**

CAPO II

DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 6

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servizi di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, alla Amministrazione Comunale (art. 50, comma 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattamenti pubblici e simili.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in Due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori due mesi.
9. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno tre giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

RIMBORSO DI SPESE		DEPOSITO CAUZIONALE		CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	
ART. 7					
ART. 8					
ART. 9					
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE					
ART. 9					
DEPOSITO CAUZIONALE					
ART. 8					
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE					
ART. 9					

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. L'ammontare del fondo di cui al presente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della

concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito degli autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addurre alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

3. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 11

TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.12

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART.13

OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale via fax o con telegamma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART.14

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.15

REVOCA DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI (Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
4. ~~La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.~~
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'interessato, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messaggio Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART.16

DECADENZA DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
a) allorché non si sia avvalso, nei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della

Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

c) Per l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione.

d) Per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15 tranne per quanto previsto nel comma 3 in sostituzione del quale, qui per la decadenza, si stabilisce che per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 17

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 18

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

ART. 19

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione;

a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

(c) evitare scarichi di acque pubbliche o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

(d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventosi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

(e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infrangere pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 20

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termine dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART. 22

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del D.Lgs. n.507/93, ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le aree

pubbliche di cui al precedente art. 4 saranno classificate in almeno due categorie, sentita la Commissione edilizia, con apposita deliberazione consultiva.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 23

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 24

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq. o in ml.
2. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie e nell'elenco di classificazione così come approvato con apposita delibera consultiva.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

ART. 25

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. o al ml. superiore.

ART. 26

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44 del D.Lgs. 507/93 commi da 3 a 11.

2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per profondità del marciapiede o del manufatto.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

7. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la tariffa ordinaria ridotta del 70%.

8. La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 70%.

10. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annuità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 27

COSTRUZIONI GALERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo una tantum pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 28

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Ai sensi dell'art. 48, commi da 1 a 6, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 29

OCCUPAZIONI TEMPORANEE : CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa:

a) fino a 12 ore riduzione del 30%.

b) oltre 12 ore fino a 24 ore tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre i 14 giorni fino a 30 giorni il 20% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 30

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO: CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servizi di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con inesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del

I comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

DENUNCIA E VERSAMENTI DELLA TASSA

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 31

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 32

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 30, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo la modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

TARIFE - MAGGIORAZIONI
RIDUZIONI - ESENZIONI

CAPO IV

ART.33
TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con la maggioranza e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo n. 507/93.

2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva a norma di legge (art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93).

3. Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48, del D.Lgs. 507/93.

4. Le misure di cui ai predetti artt. costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla 1° categoria ed articolate, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- 1° categoria 100% ;
- 2° categoria 30% ;

5. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 34

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 35

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 mq. la tariffa è così ridotta:

- a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 2 per cento;
- b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 5 per cento;
- c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 10 per cento

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 40 per cento.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera c), la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

ART. 36

RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:

a) comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40 per cento;

b) comma 3 - per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

c) comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

d) comma 5 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

e) comma 6 - per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

f) comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 25 per cento;

g) comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

h) comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

ESENZIONI

ART. 37

1. Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CONTENZIOSO, SANZIONI E
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO V

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nei Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 41

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

